

Studio Dottori Commercialisti

Viale Gozzadini 11 - 40124 - Bologna

Dott. Sergio Massa

massasergio@iol.it

Dott. Elena Melandri

emelandri@iol.it

Dott. Paola Belelli

paolabelelli@libero.it

Dott. Pierpaolo Arzarello

parzarello@iol.it

Dott. Monica Cesari

monica.stu.dot.com@iol.it

Rag. Elisabetta Colombarini

elisabet.stu.dot.com@iol.it

Bologna, 19 gennaio 2018

A TUTTI I CLIENTI

LORO INDIRIZZI

RISOLTO IL PROBLEMA DELLA DETRAZIONE DELL'IVA SULLE FATTURE FORNITORI A CAVALLO DELL'ANNO

Contrordine: con una tempestività da far invidia alle tartarughe, finalmente dopo 9 mesi - un parto bisogna dire complicato - e' stata fatta chiarezza sul problema della detrazione dell'Iva acquisti che tanto aveva fatto discutere per il pericolo di perdere il diritto di detrarla (vedi nostre precedenti Circolari).

Naturalmente e' tornato tutto come prima, o quasi. Infatti la Circolare n. 1 del 17.1.2018 ha di fatto ripristinato la situazione preesistente.

Cosa dice la nuova Circolare? Essa afferma, prima di tutto:

- 1- che il diritto a detrarre l'Iva per il cessionario/committente nasce da quando **l'Iva diventa** (per l'Erario) **esigibile**, normalmente dalla data fattura;
- 2- che occorre anche il **possesso** materiale della fattura d'acquisto.

Percio' e' necessario avere entrambi i requisiti per poter detrarre l'Iva; ma dice, ed e' la cosa piu' importante, che nel mese in cui veniamo in possesso della fattura possiamo registrarla e detrarre l'Iva, a prescindere dalla sua data.

La prima conseguenza e' quindi che, **ricevendo una fattura d'acquisto datata 2017 ad es. il 25.1.2018, il secondo requisito** (il possesso della fattura) **si realizza solo in gennaio 2018 ed e' in tale mese che possiamo registrarla normalmente nel Registro Iva del mese di gennaio e detrarre la relativa Iva sempre in quel mese.**

Si abbandona quindi l'odiosa registrazione in un apposito Registro Iva sezionale, come si era suggerito.

Infine la medesima Circolare afferma che il diritto di detrarre l'Iva muore il 30.4 dell'anno successivo a quello in cui si hanno i 2 requisiti, quindi cessa al momento della presentazione della Dichiarazione annuale Iva dell'anno in cui sono maturati entrambi i requisiti.

Vediamo di fare qualche esempio.

CASISTICHE FATTURE IVA ACQUISTI

Si premette che, in assenza di una data di ricezione certa (vedi PEC, Fax, ecc.), le fatture d'acquisto datate gli ultimi giorni del 2017 e' bene registrarle nel 2017, salvo fare attenzione a quelle datate proprio 31.12.2017 perche' dovremmo dimostrare di averle ricevute quel giorno, per fortuna e' prevista per quest'anno la sanatoria di cui si parla piu' avanti. Ma nessuna paura: possiamo tranquillamente registrarle in gennaio 2018 e detrarre la relativa Iva normalmente col mese di gennaio 2018.

Analogo discorso per le fatture fornitori che riceveremo con data 31.1.2018 (o nell'ultimo giorno del mese): d'ora in avanti e' piu' prudente registrarle in febbraio (o nel mese successivo), perche' diventa difficile dimostrare di averle ricevute lo stesso giorno. Ma se cosi' fosse e' bene tenere una prova, magari la mail, la busta o un nostro timbro con la data di ricezione.

Vediamo le casistiche piu' frequenti.

Caso 1

Consegna beni dicembre 2017, ricezione fattura datata 2017 nel gennaio 2018: siccome i 2 presupposti di cui sopra si verificano nel 2018, in Iva la fattura va registrata normalmente nel gennaio 2018 e farà parte dell'Iva acquisti di gennaio 2018 (ovvero può anche essere registrata nel 2019 entro il 30.4.19 in apposito sezione Iva da far confluire nell'Iva acquisti 2018).

Caso 2

Consegna beni dicembre 2017, ricezione fattura datata 2017 entro dicembre 2017 ma non registrata nel 2017 bensì in gennaio 2018: si deve registrare nell'apposito sezione Iva entro il 30.4.2018 per far confluire tale Iva nell'Iva acquisti 2017, dato che i 2 presupposti sopra citati si sono entrambi verificati nel 2017.

Caso 3

Prestazione di servizi pagata nel 2017, ricezione fattura, datata 2017, in gennaio 2018: la fattura va registrata normalmente in Iva in gennaio 2018 e detratta in tale mese (ovvero può anche essere registrata nel 2019 al massimo entro il 30.4.2019 nell'apposito sezione da far confluire nell'Iva acquisti 2018).

SANATORIA

Data la tardività della Circolare, sono fatti salvi i comportamenti difformi adottati dai contribuenti fino al 16.1.2018, compreso a nostro avviso quello di ricezione fatture datate 2017 nel 2018 ma fatte confluire nel mese di dicembre 2017.

NOTE DI CREDITO

In generale vanno emesse al più tardi entro il 30.4 dell'anno successivo al verificarsi del presupposto (max entro 365 giorni se dipendenti da un sopravvenuto accordo).

Pertanto se la NC viene emessa nell'anno in cui si verifica il presupposto, il cedente ha diritto di detrarsela nel mese di emissione; se la emettesse dall'1.1 al 30.4 dell'anno successivo deve essere registrata nell'apposito sezione Iva e deve confluire nell'Iva dell'anno precedente.

SEMPLIFICATI PER CASSA (regime di cassa puro)

Anche qui occorre una duplice condizione per detrarre l'Iva acquisti: essere in possesso della fattura e averla pagata. Se una fattura datata 2017 viene pagata in aprile 2018, la duplice condizione si avvera in aprile 2018 (ovvero può essere registrata anche nel 2019 entro il 30.4 ma nell'apposito sezione da far confluire nell'Iva acquisti 2018).

ULTIMA RATIO: la Dichiarazione Iva integrativa a favore

Chi avesse dimenticato una fattura d'acquisto in un cassetto e se ne accorge dopo qualche anno, per non perdere il diritto alla detrazione può presentare entro il 31.12 del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata l'originaria Dichiarazione Iva, apposita Dichiarazione integrativa a favore, previo pagamento delle sanzioni per tardiva registrazione fattura (dal 90% al 180% dell'Iva ex art. 6 DLvo 471/97, salvo ravvedimento).

MANCATA RICEZIONE FATTURA

Se invece il cessionario non ha ricevuto la fattura, deve regolarizzarla entro 4 mesi (art. 6 c. 8 DLvo 471/97) pagando nei successivi 30 giorni l'Iva all'Ag. Entrate.

ALTRI CASI

Nessun problema invece per le fatture di prestazioni di servizi datate 2018, anche se inerenti una prestazione del 2017. Ugualmente nessun problema si pone per gli acquisti intracomunitari, dove conta la data di ricevimento della fattura emessa dal cedente Ue, a nulla influendo la data in cui si considera effettuato l'acquisto dei beni. Ovviamente il ricevimento della fattura deve avvenire nei termini, cioè entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

Anche per gli acquisti da San Marino si ritiene valga la data di ricezione della fattura vistata.

Rimaniamo a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento, ricordandoVi che tutte le nostre Circolari e ulteriori approfondimenti li potete trovare anche sul nostro sito www.studio-dott-comm.it.